



COMUNE DI LONGIANO

Provincia di Forlì-Cesena



ORDINANZA NUMERO 37 DEL 18/09/2024

OGGETTO: CHIUSURA STRAORDINARIA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO – COMPRESI I NIDI D'INFANZIA E I SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PUBBLICI E PRIVATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI LONGIANO, DEI CENTRI EDUCATIVI POMERIDIANI, CENTRI DIURNI PER ANZIANI E CENTRI SOCIO-OCCUPAZIONALI, DI STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL GIORNO 19 SETTEMBRE 2024

PREMESSO che il territorio comunale è interessato da un intenso vortice depressionario interessante alcune Province dell'Emilia e tutte le Province della Romagna, comportante piogge e vento intensi, piene dei corsi d'acqua e il possibile fenomeno delle ingressioni marine, così come riportato dal bollettino di Protezione civile n. 120 del 18.09.2024, in cui si evidenzia l'allerta di grado massimo (rosso) per criticità idraulica ed idrogeologica per il comparto della costa romagnola;

CONSIDERATO che con tale livello di allerta, al fine di ridurre il livello di rischio, sia opportuno contenere le occasioni e necessità di spostamento per la popolazione;

RITENUTO opportuno in tale cornice, per tutta la giornata di giovedì 19 settembre 2024, disporre la chiusura dei servizi educativi e scolastici, dei centri educativi pomeridiani, centri diurni per anziani e centri socio-occupazionali e degli impianti e strutture sportive;

EVIDENZIATA la necessità di prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità;

VISTO il dispositivo del comma 4 dell'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 650 del Codice Penale per cui è necessario adottare un provvedimento

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa ed al fine di garantire condizione di massima sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica e privata, per il giorno di giovedì 19 settembre 2024:

1. la chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado compresi i nidi d'infanzia ed i servizi educativi 0-3 pubblici e privati presenti sul territorio comunale, nonché la relativa sospensione delle attività scolastiche al loro interno e delle attività sportive svolte presso le palestre scolastiche fatto salvo ulteriore prolungamento di chiusura laddove necessario;
2. la chiusura di centri educativi pomeridiani, centri diurni per anziani e centri socio-occupazionali e la sospensione delle relative attività al loro interno;
3. la chiusura di strutture e impianti sportivi comunali e la sospensione delle relative attività al loro interno;

DISPONE

U
COMUNE DI LONGIANO
Comune di Longiano
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0011304/2024 del 18/09/2024
Firmatario: MARIO GRAZIANO

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia resa nota ai cittadini ed agli enti interessati anche a mezzo degli organi di informazione per garantire una comunicazione tempestiva;
- la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza a:
 - Prefettura di Forlì-Cesena
 - Stazione Carabinieri di Longiano
 - Comando di Polizia Municipale
 - Provincia di Forlì-Cesena
 - Ufficio Scolastico Regionale – sede di Forlì-Cesena
 - Istituti scolastici, scuole dell'infanzia paritarie e servizi 0-3 anni pubblici e privati presenti nel comune di Longiano;
 - concessionari e gestori di impianti sportivi comunali;
 - gestori di centri diurni per anziani disabili e centri socio-occupazionali;

RENDE NOTO CHE

- ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso il Settore Servizio Tecnico del Comune di Longiano;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.i., contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 ss. DPR n. 1199/1971.

Longiano, 18/09/2024

Sindaco
GRAZIANO MAURO
Firmato digitalmente